

N. 665

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIARETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996

Trasferimento dei proventi dell'imposta sugli spettacoli direttamente ai comuni per finanziare le iniziative culturali.
Modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di tre anni dalla consultazione referendaria per l'abrogazione del Ministero dello spettacolo, il trasferimento delle competenze alle regioni, esito obbligato dopo l'ampio consenso registrato dalla proposta, tarda invece ad essere attuato. Si tratta di un ritardo che oltre a rendere incerta la politica del settore rischia di comprometterne l'operatività e lo stesso sviluppo. Sempre più spesso le risorse destinate alla promozione della cultura e dello spettacolo vengono ridotte a fronte di trasferimenti sempre più inadeguati e di criteri di priorità che assegnano al settore un ruolo di cenerentola. Eppure, ad onta di questa impostazione, l'«industria» dello spettacolo fornisce un contributo importante alle entrate dello Stato, entrate che proficuamente potrebbero essere reinvestite direttamente là dove sono state prodotte. Da questo punto di vista l'imposta sugli spettacoli, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 640, nell'ambito della riforma tributaria del 1972 con la funzione di sostituire i precedenti diritti erariali merita di essere profondamente riformata. Essa si applica a tutte le attività di spettacolo - trattenimento e ad alcune attività di gioco - mostre e scommesse, elencate esemplificativamente nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica, ed ha la funzione economica di imposta sul consumo nell'ambito di tali attività. All'imposta sugli spettacoli sono connessi altri tributi come l'IVA «spettacoli» ed i diritti demaniali, dovuti su alcune forme di utilizzazione a pagamento di opere cadute in pubblico dominio. I tributi vengono per legge accertati e riscossi dalla SIAE che li versa direttamente alla tesoreria centrale, mentre più proficuamente potrebbero essere versati direttamente alle casse dei comuni in cui le attività hanno avuto luogo. Per avere un'idea degli effetti basti pensare che l'im-

posta spettacoli e tributi connessi riscossi nel 1994 ammonta a circa 900 miliardi.

La proposta prevede che i tributi siano versati direttamente ai comuni dai quali provengono, così come già avveniva con i diritti erariali prima della riforma tributaria del 1972. Si tratta di una misura elementare che non trova ostacoli nemmeno nel soggetto esattore in quanto la SIAE è già attrezzata per l'attribuzione delle imposte incassate ai comuni nei quali è stata «pro-dotta».

Si tratta di una misura di federalismo fiscale, che non aggiunge altre imposte - tasse o contributi sulla comunità locale, bensì mira ad utilizzare come risorsa i tributi «prodotti» dalla stessa comunità, tributi che attraverso il comune vengono reinvestiti e redistribuiti in termini di beni e servizi a beneficio della medesima. La funzione costituzionale dell'imposta è pienamente soddisfatta. La redistribuzione della risorsa imposta spettacoli può essere reinvestita nel suo settore originario dove può servire a sostegno di quelle attività *no profit*, ovvero di quelle che operano nel settore culturale e ricreativo e sono messe in difficoltà dalla legge del mercato (così ad esempio l'imposta spettacoli prodotta nel ballo può essere reinvestita nelle attività concertistiche - l'imposta prodotta dalle scommesse sulle corse dei cavalli può essere redistribuita a favore delle attività delle associazioni sportive senza scopo di lucro, eccetera). La redistribuzione della risorsa costituita dall'imposta sugli spettacoli ha come conseguenza la creazione di nuovi posti lavoro, questo sia per la consistenza del gettito in se, sia per l'effetto volano che essa produce nei settori dove viene reinvestita. A tali tributi va aggiunta l'IVA versata alla SIAE dalle associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime agevolato dalla legge del 1991, n. 398.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«I tributi riscossi dalla Società sono versati ai comuni nel cui ambito territoriale si è verificato il presupposto dell'imposta. I comuni destinano l'ammontare dell'imposta a iniziative di carattere culturale e ricreativo».

